

La sezione lombarda della Corte dei Conti torna sulle consulenze professionali svolte nell'ambito di professioni non regolamentate. Il Collegio giudicante ha avuto modo di precisare che, in tema di applicazione dell'art. 53 commi 7 e ss. D.lgs. n. 165/2001, ove è disciplinata l'illecita percezione delle somme che dà luogo a un obbligo di riversamento del relativo ammontare in favore dell'amministrazione universitaria datore di lavoro, il termine quinquennale di prescrizione, in presenza di un obbligo di comunicazione all'amministrazione degli incarichi conferiti, decorre dalla data della scoperta dell'illecito, ossia, nel caso di specie, dalla conoscenza, da parte dell'Amministrazione danneggiata, della relazione della Guardia di Finanza. Secondo la Sezione per la Lombardia, in assenza di qualsivoglia istanza o comunicazione, infatti, tale comportamento omissivo posto in essere in violazione di un preciso obbligo giuridico integra quello "occultamento doloso" rilevante ai sensi dell'art. 1 comma 2 L. 20/1994. (F: Oss. Univ. gennaio 2023)